Civile Sent. Sez. L Num. 23608 Anno 2015
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: DE MARINIS NICOLA
Data pubblicazione: 18/11/2015

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 14311-2013 proposto da:

RETI TELEVISIVE ITALIANE R.T.I. S.P.A. C.F. 06921720154, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso lo studio dell'avvocato FABIO LEPRI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

2015

3504

- ricorrente -

contro

SBARRA FRANCESCA C.F. SBRFNC73C48H501M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 123, presso lo

studio dell'avvocato BENEDETTO SPINOSA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO CHIODETTI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2405/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/06/2012 R.G.N. 6505/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2015 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l'Avvocato LEPRI FABIO;

udito l'Avvocato SPINOSA BENEDETTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell'8 giugno 2012, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva la domanda proposta da Francesca Sbarra nei confronti della RTI – Reti televisive italiane S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei contratti di collaborazione professionale autonoma che la prima, quale ballerina, aveva stipulato con la Società dal 30.8.1997 al 27.1.2000 nonché l'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato e della sua illegittima interruzione, con applicazione della tutela reale ex art. 18 l. n. 300/1970 o, in subordine, della tutela obbligatoria ex art. 8, l. n. 604/1966 o, in ulteriore subordine, con condanna al mero risarcimento del danno patrimoniale, ed, in applicazione dell'art. 18, l. n. 300/1970, ordinava la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro con condanna della Società al pagamento in favore della stessa delle retribuzioni medio tempore maturate, commisurate all'incontestato importo mensile spettante a termini di contratto, oltre accessori, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità dell'appello per tardività della notifica e, nel merito, all'esito dell'istruttoria che il Collegio, difformemente dal giudice di primo grado, che ha basato il suo convincimento sulla prova documentale data dai numerosi contratti di collaborazione professionale autonoma intercorsi tra le parti, ha disposto in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto, assunte come rilevanti con prevalenza rispetto al *nomen iuris* attribuito dalle stesse parti ai predetti contratti – la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, l'illegittimità del recesso, da ritenersi, per di più, intimato verbalmente, non potendosi qualificare come convalida la successiva comunicazione scritta, con conseguente irrilevanza dell'intempestiva impugnazione della stessa, peraltro desumibile dal carteggio intercorso tra le parti entro il termine dei 60 giorni di cui all'art. 6, l. n. 604/1966 e l'applicabilità, in difetto di qualsiasi contestazione sul punto della tutela reale ex art. 18, l. n. 300/1970.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l'impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, Francesca Sbarra

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. nonché dell'art. 116 c.p.c., in una con il vizio di motivazione, la Società ricorrente imputa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

alla Corte territoriale l'erroneità dell'iter valutativo seguito nella formulazione del giudizio relativo alla qualificazione del rapporto per aver dato prevalenza, in contrasto con la stessa premessa da cui, in motivazione, aveva dichiarato di muovere, agli indici meramente sussidiari della subordinazione rispetto all'elemento distintivo dato dalla soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, senza neppure motivare in ordine alla pur ammissibile compatibilità dei primi con il convenuto carattere autonomo della prestazione artistica dedotta nei successivi contratti di collaborazione stipulati tra le parti.

Il motivo deve ritenersi infondato se non addirittura inammissibile considerando che le censure mosse non colgono nel segno e lasciano impregiudicata la motivazione resa a riguardo dalla Corte territoriale.

In effetti, gli elementi di fatto emersi dall'istruttoria, di cui la Corte, difformemente dal giudice di prime cure, ha disposto l'espletamento, sul corretto presupposto della necessità di verifica delle effettive modalità di svolgimento del rapporto, da ritenersi, ai fini della qualificazione dello stesso, rilevanti con priorità rispetto allo stesso *nomen iuris* dalle parti attribuito in contratto, elementi, comunque, liberamente valutabili dal giudice del merito secondo il proprio prudente apprezzamento, sono stati considerati dalla Corte territoriale nella prospettiva dell'accertamento della sussistenza di quel vincolo personale di soggezione ai poteri datoriali o, in altri termini, dell'essere quel rapporto connotato dalla mera messa a disposizione delle energie lavorative da parte del prestatore.

E' sufficiente, a conferma dell'assunto, riportare il passo della motivazione ove, a consuntivo della diffusa analisi delle risultanze istruttorie, nella quale pure si tiene conto delle deposizioni ora dalla Società ricorrente invocate a sostegno della propria tesi, la Corte territoriale così si esprime "*Nel caso di specie, le richiamate emergenze processuali consentono di affermare che per un lungo e significativo arco di tempo – dal 1997 al 2004 – l'appellante è stata stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale, sottoposta alle direttive (orari, attività, ecc...) ed ai controlli (verifica del rispetto degli orari, obbligo di giustificare l'assenza ecc...) pregnanti ed assidui dei responsabili della stessa ponendo a disposizione le proprie energie lavorative secondo le variabili esigenze della produzione..Le telepromozioni, anche inserite nel contratto, denotano viepiù la necessità da parte dell'azienda di utilizzare le energie lavorative dei ballerini in modo variabile ed imprevedibile (tant'è che la pattuizione contrattuale non specifica di quali si tratta) secondo le proprie esigenze commerciali...circostanza che rafforza ulteriormente l'esistenza del vincolo di subordinazione*".

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Parimenti infondati risultano il secondo e il terzo motivo con i quali la Società ricorrente, rispettivamente denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 l. n. 300/1970, dell'art. 1 l. n. 604/1966 e degli artt. 1373, 2237e 2227 c.c. nonché, in una con il vizio di motivazione, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 l. n. 230/1962, dell'art. 5, d.lgs. n. 368/2001, dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, l. n. 183/2010 e dell'art. 1, comma 13, l. n. 92/2012, lamenta l'erroneità dell'iter logico-giuridico che ha portato la Corte territoriale, da un lato, a sancire l'illegittimità del recesso intimato alla Sbarra alla scadenza dell'ultimo contratto di collaborazione con Ella stipulato alla stregua della disciplina limitativa dei licenziamenti individuali ritenuta, viceversa, inapplicabile, e dall'altro ad escludere la costituzione a termine del rapporto qualificato subordinato e, conseguentemente, l'applicazione del nuovo regime sanzionatorio previsto per tali rapporti dall'art. 32, l. n. 183/2010.

Entrambi i motivi, che, pertanto, possono essere trattati congiuntamente, non tengono conto che alla declaratoria di nullità del contratto di lavoro autonomo concluso tra le parti consegue la conversione del medesimo in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sicché correttamente la Corte territoriale ha ritenuto l'irrilevanza sia dell'apposizione del termine, non essendo questa riferibile al contratto risultante dalla conversione, cui dunque resta estranea la disciplina di tale differente tipologia contrattuale, né la giustificazione del recesso, tardivamente addotta in sede di giudizio, laddove la disciplina propria del contratto convertito ne prevedeva la ricorrenza all'atto dell'intimazione, del tutto plausibilemente esclusa dalla Corte territoriale, come ben può ritenersi confermato dallo stesso tenore del secondo motivo di impugnazione, con il quale la Società ricorrente si limita ad affermare, erroneamente, il proprio diritto a recedere secondo il regime proprio del rapporto di lavoro autonomo. .

Non diversamente è a dirsi con riguardo al quarto motivo con il quale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 18, l. n. 300/1970, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 416, 436, 112, 115 e 116 c.p.c. nonché il vizio di insufficiente motivazione, la Società ricorrente lamenta l'erroneità della quantificazione dell'indennità risarcitoria dovuta alla lavoratrice, per aver assunto a parametro della sua determinazione un importo che si disconosce rappresentare la retribuzione globale di fatto mensilmente spettante alla medesima, per di più erroneamente qualificandolo come incontestato.

In effetti, l'importo considerato quale retribuzione globale di fatto mensilmente spettante alla lavoratrice, rappresentando il risultato della media mensile del compenso complessivo pattuito con riguardo all'ultimo contratto di collaborazione stipulato tra le parti, sembra essere frutto dell'applicazione di un criterio ineccepibile sul piano logico e giuridico, stante

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

il disposto dell'art. 18 l. n. 300/1970, che impone di assumere a parametro per la quantificazione del risarcimento dovuto al lavoratore illegittimamente licenziato l'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, come pure sembra trovare riscontro l'affermazione della Corte territoriale per la quale l'applicazione di un simile criterio non sia mai stato contestato dalla Società ricorrente.

Quanto poi al quinto motivo con il quale la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 18, l. n. 300/1970 e dell'art. 1227 c.c. unitamente al vizio di omessa motivazione, lamenta a carico della Corte territoriale la mancata considerazione, ai fini della determinazione del risarcimento dovuto alla lavoratrice, della detraibilità dell'aliunde percipiendum, in relazione all'inerzia nel reperimento di una nuova occupazione che avrebbe caratterizzato il comportamento della medesima nel periodo successivo alla cessazione del rapporto, deve ritenersi di contro inammissibile non avendo la Società ricorrente in questa sede neppure dedotto di aver in precedenza sollevato una specifica eccezione in tal senso o quantomeno allegato elementi di fatto idonei a prefigurare un comportamento effettivamente inerte da parte della lavoratrice.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 *quater* del d.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 settembre 2015

Il Consigliere est. Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale